

Formula a largo raggio per includere tutte le tasse di Regioni, Comuni e Città

Pagina a cura di
Giulio Andreani
L'applicazione

Le modifiche cancellano una distinzione illogica rispetto ai crediti erariali

I tributi, e i relativi accessori (sanzioni e interessi) oggetto delle disposizioni introdotte con l'articolo 4 del Dlgs 147/2026 non sono stati indicati dal legislatore attraverso la loro analitica elencazione, ma, come per quelli erariali, mediante una formula ampia e omnicomprendente, in cui rientrano tutti i tributi amministrati dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane.

Rientrano quindi nel campo di applicazioni della norma, ad esempio, l'Imu, la Tasi, la Tari, l'imposta di soggiorno e qualsiasi altro tributo di cui è titolare uno dei predetti enti. L'Irap e le addizionali dei tributi erariali destinate alle Regioni e agli enti locali non sono, invece, interessate da queste disposizioni in quanto amministrate dalle agenzie fiscali: potevano quindi essere oggetto della transazione fiscale sin dalla introduzione di questo istituto, né più né me-

no dei tributi erariali, indipendentemente dall'utilizzo delle relative entrate.

L'articolo 4 del Dlgs n. 147/2026 non menziona il concordato semplificato e il concordato minore: non per dimenticanza del legislatore, ma perché in queste procedure la falcidia dei tributi locali era già consentita sulla base delle disposizioni relative alla generalità dei crediti (e con possibilità di cram down) anche senza transazione fiscale; tant'è che in tali istituti ai fini del trattamento dei crediti tributari non è stato previsto un autonomo sub-procedimento. Non era necessaria, quindi, alcuna modifica normativa per rendere possibile la falcidia dei crediti degli enti pubblici territoriali in tali strumenti.

Per il medesimo motivo l'articolo 4 non menziona il concordato attuato nell'amministrazione straordinaria, perché nemmeno in questo istituto è allo stato prevista la transazione fiscale, che, per effetto del citato articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 111/2023, dovrebbe tuttavia essere introdotta mediante un futuro decreto delegato.

L'articolo 4 menziona, invece, il concordato attuato nella liquidazione giudiziale: non perché i

tributi locali non potessero già essere falcidiati in tale ambito, ma al fine di assimilarne il loro trattamento a quello già previsto per i tributi erariali, che, in virtù del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 245 del Codice della crisi, consente il cram down in caso di voto contrario (non di meno mancato esercizio del voto, che in questo istituto è considerato voto favorevole), in presenza di una proposta conveniente e di voto determinante da parte delle agenzie fiscali e degli enti pubblici territoriali.

Le nuove norme risolvono i problemi sollevati recentemente da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, ponendo fine a una differenziazione tra il trattamento dei tributi erariali e quello dei tributi locali, tanto ingiustificata quanto illogica, se si considera che fino al Dlgs n. 147, era consentita la falcidia solo dei primi e non dei secondi, sebbene quelli erariali fossero assistiti da una causa di prelazione di grado più elevato rispetto a quelli locali.

Ora gli enti pubblici territoriali devono celermente fare i conti con un istituto per loro nuovo, la cui conoscenza richiede competenze multidisciplinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona

L'ampliamento

Dal 12 agosto 2026 la "transazione fiscale", sinora applicata solo ai tributi erariali, è estesa ai crediti tributari di cui sono titolari le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane, anche se auto-amministrati direttamente da tali soggetti, senza limitazioni quantitative e qualitative.

Le procedure

Gli istituti disciplinati dal Codice della crisi in cui i tributi locali possono essere falcidiati sono la composizione negoziata, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il concordato fallimentare, con possibilità di cram down in questi ultimi tre.

